

Regolamento del Cimitero comunale

Indice

Titolo I	Amministrazione e sorveglianza	1
Art. 1	Generalità	1
Art. 2	Suddivisione	1
Art. 3	Pianta del Cimitero	1
Art. 4	Custode–affossatore	1
Titolo II	Inumazioni e tumulazioni	1
Art. 5	Diritto di sepoltura	
Art. 6	Inumazioni	1
Art. 7	Orari	2
Art. 8	Tipo di bare	2
Art. 9	Designazione dei posti	2
Art. 10	Diritto di tumulazione	2
Art. 11	Casi eccezionali e tumulazioni provvisorie	2
Art. 12	Concessione	2
Art. 13	Diritto di concessione	2
Art. 14	Urne cinerarie	2
Art. 15	Ossario	2
Titolo III	Esumazioni	3
Art. 16	Consenso	3
Art. 17	Esumazioni ordinarie	3
Art. 18	Esumazioni straordinarie	3
Titolo IV	Edilizia	3
Art. 19	Bordure	3
Art. 20	Domanda di costruzione	3
Art. 21	Misure	3
Art. 22	Fiori e sempreverdi	3
Art. 23	Esecuzione lavori	4
Art. 24	Lavori in giorni festivi	4
Art. 25	Responsabilità per danni	4
Art. 26	Scadenza concessione	4
Art. 27	Spurgo	4
Titolo V	Diritti e obblighi per concessioni private	4
Art. 28	Tipo di cassa	4
Art. 29	Modifica del Cimitero	4
Art. 30	Responsabilità	4
Art. 31	Abbandono delle tombe	5
Art. 32	Opere di pregio	5
Titolo VI	Camera mortuaria	5
Art. 33	Uso della camera mortuaria	5
Titolo VII	Tasse	5
Art. 34	Tasse per concessioni	5

Titolo VIII	Disposizioni penali	6
Art. 35	Contravvenzioni	6
Titolo IX	Disposizioni finali	6
Art. 36	Situazioni precedenti	6
Art. 37	Proprietà private	6
Art. 38	Lapidi murali	6
Art. 39	Disposizioni cantonali	6
Art. 40	Entrata in vigore	6

Regolamento del Cimitero comunale

Titolo I Amministrazione e sorveglianza

Generalità

Art. 1

Il Cimitero è di proprietà del Comune a cui compete la sorveglianza e la manutenzione.

La Commissione sanitaria è la Commissione di controllo e sorveglianza.

Suddivisione

Art. 2

L'area del Cimitero è così suddivisa:

- a) campi per sepolture comuni;
- b) cappelle e cripte;
- c) tombe a tempo indeterminato;
- d) colombari con loculi cinerari;
- e) ossario.

Pianta del Cimitero

Art. 3

Il Municipio fa allestire dei piani generali della suddivisione dell'area del Cimitero, con le relative indicazioni agli spazi riservati alle diverse suddivisioni.

La Cancelleria comunale conserva i piani con il registro particolare delle inumazioni.

Custode- affossatore

Art. 4

Il Municipio nomina un custode-affossatore quale responsabile della sorveglianza e della manutenzione del Cimitero. Le mansioni del custode sono:

- custodisce la chiave del Cimitero e provvede alla sua apertura e chiusura;
- esegue lo scavo delle fosse, controlla il trasporto delle salme e la loro sepoltura; sorveglia gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro il Cimitero, sia per conto del Comune che per conto di privati;
- ha la supervisione su quanto viene fatto nel Cimitero e segnala ogni lacuna alla Commissione sanitaria o al Municipio;
- è responsabile del servizio di pulizia.
-

Titolo II Inumazioni e tumulazioni

Diritto di sepoltura

Art. 5

Nei campi comuni vengono inumate le salme, le ossa e le ceneri:

- a) di persone decedute nella giurisdizione del Comune;
- b) di persone domiciliate nel Comune decedute fuori dalla giurisdizione comunale; di persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso l'ultimo luogo di domicilio
- c) legale, nonché degli attinenti.

Inumazioni

Art. 6

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Titolo III Esumazioni

Consenso

Art. 16

Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso della competente autorità prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

Esumazioni ordinarie

Art. 17

Le esumazioni ordinarie sono quelle derivanti dallo spurgo dei campi comuni. In questo caso le spese sono a carico del Comune, escluse quelle per la rimozione dei manufatti esterni.

Esumazioni straordinarie

Art. 18

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per:

- a) necessità di sistemazione del Cimitero;
- b) per ordine dell'autorità giudiziaria;
- c) dietro domanda della famiglia.

Le esumazioni di cui ai punti a) e c) devono essere autorizzate dall'ufficio di sanità del Dipartimento opere sociali. Esse devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale.

Le spese sono a carico dei richiedenti.

Titolo IV Edilizia

Bordure

Art. 19

Sulle fosse comuni è d'obbligo il collocamento di bordure. Non sono permesse cancellate in ferro e coperture in metallo su croci o monumenti.

Domanda di costruzione

Art. 20

Per la costruzione e la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura, occorre il permesso del Municipio. I progetti devono essere sottoposti in due esemplari, in scala 1:10 e devono indicare:

- a) le misure;
- b) il testo delle iscrizioni;
- c) il materiale che si intende adoperare.

Misure

Art. 21

Le tombe dei campi comuni devono avere in superficie le seguenti dimensioni:

Tombe:

- a) lunghezza m 1.70;
- b) larghezza m 0.70;
- c) distanza tra tombe m 0.40;
- d) per i monumenti, altezza m 0.80, larghezza m 0.60;
- e) altezza per croci m 1.30, larghezza nei bracci m 0.60;

Lapidi murali:

m 0.50 larghezza, 0.40 altezza;

Cappelle, cripte e tombe private:

altezza massima m 2.50 al colmo.

Fiori e sempreverdi

Art. 22

Sopra le tombe, nelle aree comuni e private, potranno essere coltivati fiori o arbusti sempreverdi purché:

- a) siano mantenuti in modo che non abbiano a espandersi con fusto, rami e foglie fuori dallo spazio della tomba;
- b) non sorpassino l'altezza di m 0.80;
- c) non siano fiori o arbusti a foglie aculeate.

Esecuzione lavori

Art. 23

L'esecuzione di monumenti o lapidi non può essere eseguita all'interno del Cimitero. Sono autorizzati solo lavori di rifinitura, di restauro e di manutenzione, che per la loro natura non possono essere eseguiti altrove.

Lavori in giorni festivi

Art. 24

Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo la ricorrenza dei defunti non sono permessi lavori all'interno del Cimitero.

Responsabilità per danni

Art. 25

Il Municipio non si assume responsabilità per danni arrecati da terzi a monumenti, lapidi, croci, cappelle o tombe private.

Scadenza concessione

Art. 26

Le lapidi, i monumenti, nonché i ricordi di qualsiasi natura collocati sui campi comuni sono considerati di proprietà privata. Allo scadere del termine di concessione, cioè con il rinnovamento delle fosse o per lo spurgo del campo, il Municipio darà preavviso scritto alla famiglia proprietaria, la quale dovrà provvedere al ritiro entro il termine fissato. Trascorso detto termine rimarranno di proprietà del Comune.

Spurgo

Art. 27

Il Municipio provvederà, trascorso il termine ventennale dell'ultima sepoltura a eventualmente ordinare, per settori, lo spurgo dei campi comunali. I famigliari dei defunti sepolti verranno avvertiti per iscritto, se noti, e mediante pubblicazione all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.

Titolo V Diritti e obblighi per concessioni private

Tipo di cassa

Art. 28

Per tutte le tumulazioni a tempo indeterminato è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in zinco saldata a fuoco e con valvola di scarico.

Modifica del Cimitero

Art. 29

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa per tombe a tempo indeterminato quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questi casi il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella ed esegue a sue spese la traslazione delle salme o dei resti, come pure la traslazione delle tombe, sepolcreti, lapidi ed ogni manufatto esistente precedentemente.

Responsabilità

Art. 30

Gli eredi dovranno, entro un anno dalla morte del concessionario, designare un rappresentante che assuma, verso il Comune, l'esercizio del diritto e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Se la scelta non viene fatta dagli eredi nel termine indicato, vi provvederà il Municipio, fermo restando la responsabilità solidale per tali obblighi.

Abbandono di tombe

Art. 31

Per le tombe risultanti abbandonate, valgono le seguenti disposizioni:

- a) Il Comune pubblica una grida sul Foglio Ufficiale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.
- b) Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al Comune che potrà assegnarla ad un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo spurgo da farsi a spese del Comune stesso. I resti saranno posti nell'ossario comune.
- c) I monumenti funebri e gli accessori verranno distrutti, riservati i disposti dell'art. 37.

Opere di pregio

Art. 32

Le opere di pregio artistico o storico, collocate nelle cappelle o sui monumenti, non possono essere asportate dal Cimitero. Particolari eccezioni possono essere decise dal Municipio.

Titolo VI Camera mortuaria

Uso della camera mortuaria

Art. 33

Il Cimitero dispone di una camera mortuaria.

Nella stessa sono deposte le salme in attesa dei funerali.

Salvo disposizioni di polizia, nella camera mortuaria è consentito il libero accesso.

L'utilizzazione della camera mortuaria è subordinata al pagamento di una tassa.

Titolo VII Tasse

Tasse per concessioni

Art. 34

Le tasse per concessioni previste dal presente regolamento vengono così stabilite:

- | | |
|--|-----------|
| a) Sepolture e inumazioni: | |
| – nei campi comuni | Gratuita |
| – inumazione di salme di defunti non domiciliati, di attinenti non domiciliati | 250.- Fr. |
| – tumulazione di salme in tombe di famiglia | 250.- Fr. |
| b) Loculi cinerari | |
| – deposizione delle ceneri di defunti domiciliati | 500.- Fr. |
| – deposizione delle ceneri di parenti domiciliati nel Comune, in conformità all'art. 13 | 250.- Fr. |
| – deposizione delle ceneri di attinenti non domiciliati nel Comune, in loculo proprio | 750.- Fr. |
| – deposizione delle ceneri di attinenti o di parenti non domiciliati nel Comune, in conformità all'art. 13 | 500.- Fr. |
| c) Camera mortuaria | |
| – uso della camera mortuaria, al giorno | 50.- Fr. |
| d) Posa di monumenti e ricordi funebri | |
| – costruzione di tombe con posa di lapidi o croci | 150.- Fr. |
| – posa di lapidi murali (diritto ventennale) | 50.- Fr. |
| e) Esumazioni | |
| – prestazioni del custode–affossatore, all'ora | 25.- Fr. |

Titolo VIII Disposizioni penali

Contravvenzioni Art. 35
Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente regolamento e alle disposizioni cantonali sui Cimiteri sarà punita con una multa da 50.- Fr. a 1'000.- Fr., da applicarsi dal Municipio.

Titolo IX Disposizioni finali

Situazioni precedenti Art. 36
Il concetto di tempo indeterminato, con l'entrata in vigore del presente regolamento, si applica a tutte le situazioni precedenti e riguardanti le tombe di famiglia e le cripte esistenti.

Proprietà private Art. 37
Tutte le proprietà private inserite nel comprensorio del Cimitero sono integrate nell'area del Cimitero stesso, fermo restando il diritto di perpetuità di occupazione. In caso di abbandono valgono le disposizioni dell'art. 31.

Lapidi murali Art. 38
Tutte le lapidi murali esistenti verranno sottoposte ad una nuova concessione ventennale. In caso di rinuncia o di impossibilità di rintracciare eventuali eredi, le lapidi verranno rimosse e distrutte, riservati i disposti dell'art. 32.

Disposizioni cantonali Art. 39
Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le vigenti leggi o regolamenti cantonali.

Entrata in vigore Art. 40
Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore dal 1°luglio 1990.
E' riservata l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio con R. M. n. 896 del 3. 4. 1990.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Pierluigi Poretti

Il Segretario:
Mario Sciolli

Approvato dal Consiglio comunale con R. C. C. n. 568 del 30. 4. 1990.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
Elvezio Römer

Il Segretario:
Mario Sciolli

Risoluzione n. 200-RE-1002, Bellinzona 4. 4. 1991.

Per il Dipartimento dell'Interno

Il Consigliere di Stato:
P. Martinelli

Il Segretario:
G. Gianella